

N. 00141/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00355/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 355 del 2014, proposto da:

C.Ant. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "IT. Srl",
rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso il
suo studio in Palermo, Via Oberdan 5;

contro

U.T.G. - Prefettura di Agrigento, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via De
Gasperi, n. 81;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE I n. 00892/2014,
resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Agrigento e del
Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2014 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli Avvocati Rubino e Mango;

Con ricorso notificato il 1.2.2013 il sig. C., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "TT. s.r.l.", ha impugnato davanti al TAR competente l'informativa interdittiva antimafia, emessa dalla Prefettura di Agrigento con nota prot. 47846 del 7.12.2012.

Parte ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo ritenendo, in buona sostanza, che l'informativa sarebbe illegittima in quanto basata esclusivamente sul legame di parentela esistente tra i soci della predetta e soggetti affiliati a gruppi mafiosi, alcuni dei quali deceduti da lungo tempo.

L'amministrazione, costituitasi in giudizio, ha messo in evidenza come la sorella dell'amministratore della società ricorrente è socia di una società (Gk s.r.l.), a sua volta destinataria di una informativa atipica e il fratello dell'amministratore della società ricorrente è socio della s.r.l. C. D., nei cui confronti la Prefettura di Agrigento ha emesso una informativa negativa. Ha aggiunto che la società ricorrente oggi, denominata "TT. s.r.l." in data 28.6.2011 ha cambiato la sua precedente denominazione (Ks s.r.l.), mantenendo però lo stesso codice fiscale. La Ks era stata già destinataria di una informativa interdittiva datata 19.12.2011, mai contestata.

La compagine societaria, destinataria dell'informativa interdittiva del 19.12.2011, non avrebbe quindi subito nessuna modifica.

Sulla base di questi elementi il primo giudice ha ritenuto che non possa escludersi che la società ricorrente possa subire anche indirettamente tentativi di infiltrazione mafiosa, considerato altresì che i tre fratelli C. sono presenti in tre diverse società (Gk, In., C.D.), delle quali la Gk pare presenti legami con società e soggetti

sospettati di essere vicini al contesto mafioso. Ciò corrisponderebbe a una tecnica usata dagli ambienti mafiosi, quella cioè di spalmare all'interno di diverse società tutti i soggetti legati da pregnanti vincoli di parentela e a loro volta parenti di soggetti aventi notevole spessore mafioso. Peraltro, ha aggiunto il primo giudice, le valutazioni a riguardo espresse dalla Prefettura hanno carattere ampiamente discrezionale e, quindi, la ricostruzione che essa compie in termini di pericolosità potrebbe essere censurata solo ove apparisse manifestamente irragionevole, cosa che nel caso specifico non sussiste.

Avverso la sentenza che così aveva deciso ha proposto appello il sig. C.Ant., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. "IT.", deducendo il seguente articolato motivo:

Erroneità della sentenza impugnata e di riflesso illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado per: violazione e falsa applicazione dell'art. 3, L. 241/90; dell'art. 24 Cost.; eccesso di potere per carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta, difetto d'istruttoria; violazione e falsa applicazione degli art. 10, commi 2 e 7, del DPR 252/1998 e art. 4 commi 4 e 6 del D. Lgs. 490/94 anche in relazione alla circolare del Ministero Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali n. 559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998; violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 7, del DPR 252/1998, dell'art. 1 septies del D.L. 629/82 e della circolare del Ministero dell'Interno 18.11.1998 n. 559; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria.

Il Collegio ritiene che ai fini del decidere sia necessario acquisire a carico della Prefettura di Agrigento le seguenti precise informazioni:

chi sia il responsabile tecnico della Srl "IT." precisandone le generalità nonché da quanto tempo questi occupi il predetto posto di responsabile tecnico.

Nel caso in cui questi non coincida con il sig. S.A., sarà compito della Prefettura precisare se il predetto sig. S.A. faccia parte a qualunque titolo della compagine della Srl "TT".

L'amministrazione provvederà a fornire le richieste informazioni entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza depositando relazione scritta presso la Segreteria di questo Consiglio.

Resta sospesa ogni decisione nel merito e nel rito

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ordina all'amministrazione di provvedere all'esecuzione degli adempimenti istruttori, di cui sopra, entro il predetto termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con l'osservanza delle modalità già indicate.

Rinvia, per la prosecuzione, alla prima udienza del luglio 2015.

Manda alla Segreteria giurisdizionale per l'adempimento di cui in dispositivo.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere

Vincenzo Neri, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)